

## Informazioni generali riguardanti la 1° revisione LPP per i nostri membri

### Sono previsti dei cambiamenti riguardanti la previdenza professionale

La 2° parte della revisione LPP entra in vigore il 01.01.2005. Queste novità comportano una protezione ampliata, soprattutto nell'ambito della previdenza obbligatoria.

I piani di previdenza correnti della PV-PROMEA adempiono, sin dalla loro introduzione, alle prestazioni minime della LPP e sono garantiti in quest'ambito. Un'eventuale modifica del piano di previdenza è prevista soltanto con la decorrenza della convenzione d'adesione oppure nel caso di un rinnovo del contratto (garanzia della tariffa).

### Cambiamenti al 1.1.2005

#### Persone assicurate

A partire dalla data indicata devono essere assicurati tutti i dipendenti il cui salario annuo supera CHF 19'350.-- (finora CHF 25'320.--). Ciò significa che molti assicurati che finora non sottostavano alla LPP, dovranno essere assicurati. E' necessario annunciarli per il 01.01.2005, preferibilmente già in dicembre, non appena stabilito il salario valido per l'anno 2005.

Nel caso di piani di previdenza con una deduzione di coordinamento essa ammonta a CHF 22'575.--. Nel caso di un salario annuo tra CHF 19'350.-- e 25'800.--, il salario minimo da assicurare ammonta a CHF 3'225.--.

#### Bonifici di vecchiaia LPP

A causa dell'innalzamento dell'età di pensionamento a 64 anni, le classi d'età e gli accrediti di vecchiaia delle donne vengono adeguati ai parametri finora valevoli per gli uomini. Presso la PV-PROMEA l'adeguamento entra in vigore solamente con la decorrenza della convenzione d'adesione oppure con il rinnovo del contratto.

#### Contributi misure speciali

Le disposizioni per questi contributi vengono annullate. ***Tuttavia, ciò non ha conseguenze per i membri della PV-PROMEA, in quanto finora non erano stati riscossi separatamente.***

#### Tasso di conversione delle rendite

Nell'ambito della LPP, il tasso di conversione per la determinazione della rendita annua di vecchiaia viene, con una disposizione transitoria, ridotto a partire dal 01.01.2005.

***Per il momento, esso rimane invariato presso la PV-PROMEA.***

#### Rendite d'invalidità

In base alla revisione della LPP, una persona assicurata ha il diritto di ricevere:

- una rendita d'invalidità completa, se è invalida, ai sensi dell'AI, almeno al 70 % (finora 66 2/3 %)
- una rendita del 75 %, se è invalida almeno al 60 % (nuovo)
- una rendita del 50 %, se è invalida almeno al 50 % (come finora)
- una rendita del 25 %, se è invalida almeno al 40 % (nuovo)

Rendite d'invalidità la cui decorrenza inizia prima dell'entrata in vigore della revisione LPP oppure prima del 01.01.2007, sottostanno alle disposizioni di legge finora valevoli.

#### Rendita per coniugi

La LPP introduce da ora una rendita per i coniugi.

***La PV-PROMEA la offre già sin dal 1993 e per di più senza supplementi.***

#### Persone con attività lucrativa indipendente

I contributi ed i versamenti effettuati all'istituto di previdenza dalle persone con attività lucrativa indipendente devono servire permanentemente alla previdenza professionale. Non è più possibile un pagamento in contanti motivato dallo stato d'indipendente. Sono possibili soltanto ed esclusivamente le forme di pagamento stabilite per legge, come per i dipendenti.